



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Approvato con deliberazione del C.C. n° 20 del 20/05/2014  
Pubblicata la deliberazione dal 22/05/2014 al 06/06/2014  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2014  
Pubblicata la deliberazione dal 01/08/2014 al 16/08/2014**

## INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	pag. 3
Articolo 2 – SOGGETTI .....	pag. 3
Articolo 3 - BASE IMPONIBILE.....	pag. 3
Articolo 4 - SERVIZI INDIVISIBILI.....	pag. 4
Articolo 5 - DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	pag. 4
Articolo 6 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI.....	pag. 4
Articolo 7 - IMMOBILI LOCATI.....	pag. 4
Articolo 8 - VERSAMENTI.....	pag. 5
Articolo 9 - DICHIARAZIONE.....	pag. 5
Articolo 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	pag. 5
Articolo 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	pag. 5
Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	pag. 6

## **Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc), istituita dall'articolo 1, comma 639, della l. 27.12.2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili d'ora in avanti denominata Tasi.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Articolo 2 - SOGGETTI**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, il tributo è dovuto dall'occupante nella misura del trenta per cento. Con delibera del Consiglio comunale tale percentuale può essere variata di anno in anno in sede di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare da parte dello stesso occupante, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

## **Articolo 3 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del d.l. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214.
2. Per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili si applica quanto previsto dall'articolo 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu e le deliberazioni già adottate dall'Ente ai sensi di tale articolo.
3. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o dell'inabitabilità, nonché per le modalità di dichiarazione si rinvia all'articolo 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

#### **Articolo 4 - SERVIZI INDIVISIBILI**

1. I servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi è diretta, con l'indicazione analitica delle voci di costo, sono individuati nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. I relativi costi sono annualmente riportati nella deliberazione di determinazione delle aliquote.
3. L'applicazione della Tasi non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

#### **Articolo 5 - DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote il Consiglio comunale può riconoscere una detrazione a favore dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione.
2. Tale detrazione compete unicamente per la quota di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

#### **Articolo 6 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI**

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote dovrà essere istituito un fondo da destinare ad agevolare il pagamento del tributo dovuto per l'abitazione principale.
2. Tale fondo sarà distribuito secondo le modalità e criteri stabiliti in apposita deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto altresì della capacità contributiva del soggetto passivo.

#### **Articolo 7 - IMMOBILI LOCATI**

1. Per i fabbricati del gruppo catastale A e relative pertinenze, ad esclusione della categoria A10, il Consiglio comunale può prevedere di anno in anno con propria deliberazione aliquote differenziate per i soggetti passivi che stipulano contratti di locazione con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste dall'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
2. Qualora siano approvate aliquote differenziate, il soggetto passivo è tenuto a dare comunicazione della locazione entro trenta giorni dalla registrazione del contratto. Sono fatte

salve le autocertificazioni già presentate ai sensi dell'articolo 11 bis) del Regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera C.C. n. 173 del 29.12.1998, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria approvato con delibera C.C. n. 55 del 27.08.2012, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 8 - VERSAMENTI**

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali, la prima entro il 16 di giugno, la seconda entro il 16 dicembre.
2. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

### **Articolo 9 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree fabbricabili con apposito modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imu, in quanto compatibili, sono ritenute valide anche ai fini della Tasi.

### **Articolo 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 50 della l. 27.12.1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione si applica alla Tasi così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 06.04.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 12 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

